

Banca Agricola
Popolare di Sicilia

Regolamento Assembleare

Aprile 2022



BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA

Regolamento Assembleare

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dallo Statuto Sociale, il presente regolamento ("Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca Agricola Popolare di Sicilia Soc. Coop. per azioni con sede in Ragusa, V.le Europa n. 65, le modalità di candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione nonché le modalità per la relativa elezione da parte dell'Assemblea.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge e dello Statuto Sociale.
3. Tali disposizioni, in caso di contrasto con le previsioni del Regolamento, prevalgono su queste ultime.

Art. 2 – Legittimati all'intervento in Assemblea

1. Le modalità ed i termini per la partecipazione all'Assemblea sono indicati nell'avviso di convocazione pubblicato, a cura del Consiglio di Amministrazione, a norma di legge e di Statuto Sociale. La Banca presta attenzione affinché le modalità e ogni altro elemento necessario per esercitare il diritto di voto in assemblea, siano, con congruo anticipo, rese disponibili ai Soci in forma chiara e in modo facilmente accessibile.
2. Il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può prevedere la possibilità di partecipazione dei Soci all'Assemblea anche mediante l'attivazione di un sistema di collegamento a distanza, individuando i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali i Soci potranno affluire.
3. Possono intervenire in Assemblea i Soci che ne hanno diritto ai sensi dello Statuto Sociale, nonché i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
4. Possono partecipare all'Assemblea, su invito del Presidente, i dipendenti della Società o delle società del gruppo e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
5. Il Presidente consente di assistere all'Assemblea, quali semplici osservatori, ossia senza diritto di voto e senza diritto di intervenire nella discussione, esperti, analisti finanziari, rappresentanti della società di revisione, esponenti della comunità economico - finanziaria, che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società due giorni prima rispetto alla data fissata per l'Assemblea.
6. I soggetti di cui ai commi 3 e 4, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'Assemblea forniti di idoneo contrassegno da esibire durante i lavori assembleari.

Art. 3 – Verifica della legittimazione all'intervento

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo in cui si svolge la riunione almeno un'ora prima rispetto a quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. I Soci legittimati all'intervento in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale, la documentazione indicata nell'avviso di convocazione, nonché le deleghe eventualmente ricevute.
3. Il personale incaricato dalla Società rilascia apposito biglietto di ammissione nominativo, da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e valevole per l'esercizio del diritto di voto, e procede al rilevamento elettronico dell'ingresso del Socio nei locali ove si svolge l'Assemblea. Il biglietto di ammissione deve essere esibito a semplice richiesta del personale di servizio. I Soci che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea, prima dello scioglimento della stessa, sono tenuti a far registrare la propria uscita attraverso il transito dalle apposite postazioni di rilevamento elettronico poste all'ingresso dei locali assembleari.
4. Il personale incaricato rilascia altresì a ciascun Socio gli eventuali strumenti informatici per l'esercizio del diritto di voto, da utilizzare in modo strettamente personale. Tali strumenti sono incedibili ad altri Soci e devono essere conservati per tutto il periodo di durata dell'Assemblea, devono essere esibiti a richiesta del personale incarico e devono essere restituiti al momento dell'allontanamento, anche temporaneo, dall'Assemblea.
5. Salvo autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
6. In caso di attivazione di un sistema di collegamento a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, nell'avviso di convocazione vengono indicate le modalità per la verifica della legittimazione dei Soci nelle varie sedi.
7. In caso di contestazioni sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide, inappellabilmente, il Presidente dell'Assemblea.

Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea, Presidenza e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, colui che dallo Statuto Sociale è designato a sostituirlo, od, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario – nominato fra i Soci dall'Assemblea su proposta del Presidente – che provvede alla redazione del verbale, e da due o più scrutatori, che collaborano con il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti e controllano le operazioni di voto ed eseguono i relativi conteggi. Nell'Assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono assunte da un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

3. Il Presidente può farsi assistere da soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
4. Il Presidente dispone di un servizio d'ordine assolto da personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di appositi segni di riconoscimento.
5. Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati per verificare la legittimazione all'intervento all'Assemblea e per risolvere eventuali contestazioni.
6. Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti, specificando il numero di quelli con diritto di voto, di quelli intervenuti per rappresentanza e di quelli intervenuti per delega. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
7. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente, decorsi sessanta minuti dall'orario fissato per l'inizio dei lavori, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva Assemblea.
8. Nel caso di attivazione di un sistema di collegamento a distanza, il Presidente, al momento di apertura dei lavori assembleari, verifica altresì che sussistano le condizioni previste dalla legge e dallo Statuto Sociale per l'eventuale partecipazione a distanza, avuto particolare riguardo all'idoneità del collegamento, alla possibilità di identificare i Soci partecipanti a distanza, nonché alla possibilità, per gli stessi, di seguire la discussione, e di poter esprimere il voto.

Art. 5 – Illustrazione dell'ordine del giorno e direzione dei lavori assembleari

1. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente Regolamento, illustra gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno siano trattati contestualmente.
2. Il Presidente dell'Assemblea determina le modalità e i termini di presentazione di eventuali mozioni d'ordine concernenti lo svolgimento dell'Assemblea e decide su di esse, salva la sua facoltà di sottoporle alla determinazione dell'Assemblea.
3. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che sia omessa la lettura delle relazioni e dei documenti, inerenti i punti all'ordine del giorno, che siano stati preventivamente messi a disposizione degli interessati nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 6 – Discussione assembleare

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione e dà la parola ai Soci che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
2. Gli aventi diritto possono intervenire su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Coloro che intervengono hanno altresì diritto di replica.

3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.
4. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente Regolamento, rispondono a coloro che hanno preso la parola al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
5. Tenuto conto del numero complessivo dei Soci della Banca e del numero medio dei partecipanti, nonché dell'esigenza di consentire il maggior numero di interventi possibile, garantendo nel contempo l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari e la conclusione degli stessi in una unica riunione, la durata degli interventi è fissata dal Presidente in un periodo non superiore a 10 minuti, mentre quella delle eventuali repliche in un periodo non superiore a 5 minuti. È in facoltà del Presidente accordare, tenuto conto delle circostanze, termini minori o maggiori.
6. Gli interventi devono essere chiari e strettamente pertinenti alle materie trattate.
7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7 – Sospensione lavori assembleari

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Art. 8 – Poteri del Presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente ha la facoltà di togliere la parola:
 - qualora l'intervenuto si protragga oltre il tempo massimo consentito;
 - previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
 - in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti od ingiuriosi, ovvero in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
2. In questi casi il Presidente, previo richiamo all'ordine, può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la durata della discussione, avvalendosi degli incaricati del servizio d'ordine.

Art. 9 – Esercizio del diritto di voto

1. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della relativa discussione, oppure al termine della discussione su tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea i Soci che fossero stati esclusi a norma dell'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 10 - Presentazione delle candidature

1. Ferma la verifica da parte del Consiglio – a pena di decadenza dalla carica dei candidati eletti – della sussistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto Sociale, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea

nell'ambito delle candidature oggetto delle proposte depositate presso la Sede Legale della Banca entro il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

2. Le proposte con le candidature alla carica di Amministratore possono essere presentate su iniziativa:

- del Consiglio di Amministrazione;
- su iniziativa di almeno 250 Soci, che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 90 giorni (rispetto alla data in cui è stata convocata l'Assemblea in prima convocazione) e che abbiano diritto ad intervenire e di votare in Assemblea secondo le norme vigenti.

3. Ciascuna proposta di cui al comma 2, a pena di inammissibilità, deve:

a) contenere un elenco numerato di candidati in numero almeno pari al numero massimo di Amministratori da nominare secondo quanto indicato nel documento sulla *"Composizione del Consiglio di Amministrazione. Profilo dei candidati alla carica"* approvato dal Consiglio medesimo e pubblicato sul sito *internet* della Banca (www.baps.it);

b) essere formata in modo da assicurare che la composizione del Consiglio risultante dall'esito del voto rispetti quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza pro tempore vigente;

c) essere corredata della seguente documentazione:

- i) curriculum recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché l'elenco delle cariche ricoperte in altre società;
- ii) dichiarazione di ciascun candidato attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente o dallo Statuto Sociale;
- iii) dichiarazione di ciascun candidato attestante o meno la sussistenza del requisito di indipendenza ex art. 30, comma 3, dello Statuto Sociale e/o se lo stesso è espressione delle attività economiche prevalenti in cui la Società opera ex art. 30, comma 4, dello Statuto Sociale;
- iv) dichiarazione di ciascun candidato in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali che assumono rilievo in relazione alle specifiche esigenze e ai profili di idoneità individuati nel documento *"Composizione del Consiglio di Amministrazione. Profilo dei candidati alla carica"* approvato dal Consiglio medesimo e pubblicato sul sito *internet* della Banca (www.baps.it);
- v) dichiarazione di ciascun candidato relativa all'accettazione della propria candidatura e attestante la non accettazione della candidatura in altra proposta.

4. I componenti del Collegio Sindacale e il relativo Presidente vengono nominati dall'Assemblea nell'ambito delle candidature oggetto delle proposte depositate su iniziativa dei Soci presso la Sede Legale della Banca entro il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

5. Ciascuna proposta, a pena di inammissibilità, deve:

a) contenere un elenco numerato di candidati in numero pari a quello massimo da nominare, indicando per ciascun nominativo se la candidatura riguardi la nomina a Presidente del Collegio Sindacale oppure a Sindaco effettivo o a Sindaco supplente;

b) essere composta in modo da assicurare che la composizione del Collegio, ivi inclusi i Sindaci supplenti, risultante dall'esito del voto rispetti quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza pro tempore vigente;

c) essere corredata della seguente documentazione:

- i) curriculum riportante una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché l'elenco delle cariche ricoperte in altre società;
- ii) dichiarazione di ciascun candidato attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente o dallo Statuto Sociale;
- iii) dichiarazione di ciascun candidato relativa all'accettazione della propria candidatura e attestante la non accettazione della candidatura in altra proposta.

5. I componenti del Collegio dei Probiviri vengono nominati dall'Assemblea nell'ambito delle candidature oggetto delle proposte depositate su iniziativa dei Soci presso la Sede Legale della Banca entro il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna proposta, a pena di inammissibilità, deve contenere un elenco numerato dei candidati in numero pari a quello massimo da nominare, indicando per ciascun nominativo se la candidatura riguardi la nomina a Probiviro effettivo o a Probiviro supplente. Tutti i candidati devono essere Soci della Banca.

6. Tutte le proposte di candidature alle cariche sociali presentate dai Soci vengono numerate in ordine cronologico e ne viene annotata la data, l'ora e il minuto di deposito. Le candidature per le cariche sociali ed i curricula sono a disposizione dei Soci presso la Sede Legale della Banca e resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea, prima della votazione.

Art. 11 – Modalità di esercizio del voto e nomina delle cariche sociali

1. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, con le modalità stabilite dal Presidente, salvo quanto previsto al comma 2. Qualora su un argomento all'ordine del giorno siano state presentate proposte di delibera tra loro alternative, il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, in caso di mancata approvazione, gli altri testi. Per lo scrutinio palese, salvo l'utilizzo di strumenti elettronici, il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi:alzata di mano o alzata e seduta, con prova e controprova. Coloro che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al segretario dell'Assemblea e agli scrutatori per la verbalizzazione. All'esito di ciascuna votazione, il Presidente dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto Sociale.

2. Previa determinazione in modo palese del numero dei Consiglieri ai sensi dell'art. 30, comma 1, dello Statuto Sociale, le votazioni per la nomina alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

3. La votazione a scrutinio segreto potrà effettuarsi, a scelta del Presidente, nelle seguenti modalità:

a) mediante l'uso di strumenti elettronici che assicurano l'anonimato del socio votante, fornendosi, in tal caso, volta per volta, le relative istruzioni;

b) mediante consegna ai Soci di apposite schede, munite di visto di convalida del Segretario o di uno degli scrutinatori nominati dall'Assemblea. Vengono previste schede separate rispettivamente per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. In ogni scheda sono riportate partitamente le proposte di candidati presentate dai Soci, ciascuna contrassegnata con un distinto numero e con l'indicazione dei relativi candidati. La proposta dei candidati alla carica di Amministratori presentata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione è titolata "*Proposta del Consiglio di Amministrazione*".

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lett. b, gli scrutinatori consegnano le schede previa esibizione del biglietto di ammissione; vengono consegnate un numero di schede pari al numero dei voti che il Socio, anche in ragione delle deleghe ricevute, è titolato ad esercitare. I voti espressi su schede non conformi sono nulli. I Soci appongono una croce ("X") nell'apposito riquadro afferente a ciascuna proposta. Le schede verranno depositate nell'urna su chiamata del Presidente o di un suo incaricato. Ciascuna scheda dovrà essere depositata nelle urne appositamente predisposte per la votazione dell'organo sociale cui fa riferimento la scheda stessa. Ciascun avente diritto depone nelle urne una scheda per ognuno dei voti cui ha diritto, in proprio o per delega, secondo le risultanze del biglietto di ammissione all'Assemblea.

5. Qualora si proceda alla nomina delle cariche sociali con voto palese, si applica, in quanto compatibile, il comma 1 del presente articolo.

6. Risultano eletti alle rispettive cariche sociali i candidati indicati nelle proposte che hanno ottenuto più voti. A parità di voti tra due proposte si provvede al ballottaggio.

7. Qualora, al termine delle votazioni, le proposte vincitrici contengano un numero di candidati superiore al numero di quelli da eleggere, risultano eletti i candidati secondo l'ordine di numerazione dei candidati a partire dalla proposta che ha ottenuto più voti. Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione così determinata non rispetti il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e/o di Amministratori espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la Società opera, i candidati eletti che non permettono il rispetto dei predetti criteri sono sostituiti, per quanto necessario, con i candidati che ne permettono il rispetto, tenuto conto dell'ordine di numerazione dei candidati nella proposta. Per la sostituzione rilevano nell'ordine i seguenti criteri: (i) appartenenza al genere meno rappresentato; (ii) possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) essere Soci espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la Società opera.

8. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente comunica all'Assemblea gli esiti, indicando i candidati che risultano eletti a ciascuna carica sociale.

Art. 12 – Chiusura lavori assembleari

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati, il Presidente dichiara chiusa la adunanza.

Art. 13 – Verbalizzazione lavori assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale - sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio - poi trascritto nell'apposito libro sociale. Il verbale deve riportare la data dell'Assemblea, ed, anche, in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche mediante rinvio all'allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, ovvero, nel caso di voto segreto, di coloro che ne hanno fatto espressa richiesta. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni sui punti all'ordine del giorno.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

2. Il Regolamento è a disposizione dei Soci presso la sede legale e sul sito *internet* della Società.